

# **PROTOCOLLO D'INTESA**

**PER FAVORIRE LA TRASPARENZA NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ DI  
INTERMEDIAZIONE CREDITIZIA TRAMITE MEDIATORE CREDITIZIO NON  
CONVENZIONATO**

*Roma, 27 ottobre 2017*

## PREMESSO CHE

- il D.Lgs. n. 385/1993, all'art. 125-novies (Intermediari del credito), comma 3, nell'ambito della disciplina del credito ai consumatori, prevede che *“l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore deve versare all'intermediario del credito per i suoi servizi, al fine del calcolo del TAEG, secondo quanto stabilito dal CICR”*;
- le “Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari - correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti” della Banca d'Italia dispongono - al paragrafo 4.2.5, Sezione VII (“credito ai consumatori”) - che *“nei casi in cui l'intermediario del credito può richiedere al consumatore il pagamento di un compenso per i suoi servizi (mediazione creditizia), ai sensi dell'art. 125-novies, comma 2 del TUB, il compenso è comunicato al consumatore e costituisce oggetto di accordo su supporto cartaceo o su altro supporto durevole prima della conclusione del contratto di credito. I mediatori assolvono a questi obblighi applicando quanto previsto ai sensi della Sezione VIII. Il mediatore creditizio comunica al finanziatore, secondo le modalità tra loro concordate l'ammontare del compenso che il consumatore è tenuto a versargli, comunque in tempo utile affinché il finanziatore possa includerlo nel calcolo del TAEG secondo quanto previsto dal paragrafo 4.2.4.”*;
- il D.lgs. n. 385/1993, all'art. 120-decies (Obblighi di informazione relativi agli intermediari del credito), comma 3, nell'ambito della disciplina del credito immobiliare ai consumatori, prevede che *“ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato «Prospetto informativo europeo standardizzato», l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso che il consumatore è tenuto a versargli in relazione ai servizi di intermediazione del credito*;
- le citate Disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'Italia prevedono - alla Sezione VI-bis (“Credito immobiliare ai consumatori”), par. 5.2.5 - che *“ai fini del calcolo del TAEG da inserire nel modulo denominato Prospetto informativo europeo standardizzato, l'intermediario del credito comunica al finanziatore l'eventuale compenso dovuto dal consumatore in relazione ai servizi di intermediazione del credito”*;
- le medesime Disposizioni in materia di trasparenza della Banca d'Italia alla Sezione VIII “Mediatori Creditizi”, nel richiamare l'applicabilità ai mediatori creditizi della Sezione II (Pubblicità ed informazione precontrattuale) dispongono in via generale – e fermo restando quanto previsto alle citate sezioni VI-bis e VII – che *“nei casi in cui le disposizioni concernenti il calcolo dell'ISC (o del TAEG) richiedano l'inclusione del costo della mediazione, i mediatori creditizi sono tenuti a comunicare all'intermediario il costo complessivo dell'attività di mediazione, in tempo utile affinché questi possa includerlo nel calcolo dell'indicatore”*;
- le Istruzioni della Banca d'Italia del luglio 2016 per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura prevedono che il calcolo del TEG deve tener conto tra l'altro del costo dell'attività di mediazione sostenuto dal cliente e

- che, nell'ambito del rapporto con il mediatore, gli intermediari provvedono ad acquisire le necessarie informazioni riguardo ai compensi corrisposti dal cliente;
- l'Organismo degli Agenti e dei Mediatori Creditizi (OAM) con comunicazione n. 9/16 del 10 maggio 2016 ha fornito "chiarimenti in merito ad alcuni obblighi di trasparenza nell'esercizio dell'attività di mediazione creditizia" operante con o senza convenzione (cd. *off-line*), con particolare riferimento alla comunicazione al finanziatore del compenso a favore del mediatore creditizio *off-line*, da questi percepito direttamente da parte del consumatore, per consentirne il computo nel TAEG/TEG;
  - l'Associazione Bancaria Italiana e le Associazioni dei Consumatori: Acu, Adiconsum, Adoc, Asso-Consum, Assoutenti, Cittadinanzattiva, Codacons, Codici, Confconsumatori, Federconsumatori, La Casa del Consumatore, Lega Consumatori, Movimento Consumatori, Movimento Difesa del Cittadino, Unione Nazionale Consumatori hanno sottoscritto in data 14 gennaio 2015 il Protocollo d'intesa volto alla realizzazione dell'iniziativa "CREDIamoCI" che, tra gli altri, prevede un impegno a promuovere, a livello nazionale, misure volte a ridurre l'abusivismo nell'attività di intermediazione creditizia; la eccezionalità delle relazioni e la mancanza di una modalità strutturata e continuativa nella gestione dei rapporti tra mediatore "non convenzionato" e finanziatore rendono opportuna l'introduzione di modalità semplificate che – tenendo conto delle esigenze organizzative della società di mediazione e del finanziatore – assicurino la tempestiva comunicazione del compenso percepito dal mediatore *off-line* per consentirne il computo nel TAEG; modalità chiare e tempestive nella comunicazione del compenso tra mediatore non convenzionato e ciascun finanziatore di riferimento sono essenziali ai fini di: (i) tutela del consumatore; (ii) rigoroso rispetto della normativa di vigilanza nei rapporti tra finanziatore e mediatore *off-line*;
  - in questa prospettiva, nell'ambito del Tavolo tecnico per la prevenzione del fenomeno dell'abusivismo, in attuazione del "*Protocollo d'Intesa per il contrasto al fenomeno dell'abusivismo nell'intermediazione del Credito*" sottoscritto fin dall'8 novembre 2013 tra OAM, ABI e gli altri Associati all'OAM, gli stessi hanno individuato - secondo quanto indicato nel *format* allegato - alcune modalità volte ad assicurare la tempestiva e chiara comunicazione delle informazioni sul compenso dei mediatori non convenzionati;

### SI CONVIENE QUANTO SEGUE

alla luce del vigente quadro normativo e regolamentare, delle successive precisazioni contenute nella comunicazione n. 9/16 dell'OAM nonché nei Protocolli di Intesa citati in premessa;

- **tutte le Parti firmatarie del presente Protocollo condividono** la necessità di assicurare la tempestiva e chiara comunicazione delle informazioni sul compenso dei mediatori *off-line* attraverso le modalità indicate nel *format* allegato al Protocollo;

- **l'OAM si impegna a:**

- i) pubblicare una specifica comunicazione con la quale, nel dare conto dei contenuti del presente Protocollo e del *format* ad esso allegato: a) si invitano i mediatori che operano *off-line* a comunicare ai finanziatori l'ammontare del compenso di mediazione avvalendosi delle indicazioni riportate nel *format* stesso; b) si ribadisce la necessità di effettuare la comunicazione in occasione della messa in contatto del cliente/consumatore con l'intermediario/finanziatore e, comunque, in tempo utile affinché i finanziatori possano includere il compenso nel calcolo del TAEG/TEG;
- ii) pubblicare sul proprio sito *internet* l'elenco dei finanziatori aderenti all'iniziativa ed il collegamento alle pagine dei siti *internet* di questi ultimi, contenenti informazioni sulle modalità e tempistiche di comunicazione da ciascuno di essi prescelte per ricevere dai mediatori *off-line* l'ammontare del compenso di mediazione, al solo ed esclusivo fine di promuovere e favorire la consultazione da parte dei propri iscritti.

Resta conseguentemente esclusa ogni responsabilità dell'OAM in ordine al fatto che vengano assicurati il rispetto e l'applicazione da parte dei finanziatori delle indicazioni riportate nel *format*, come pure è esclusa ogni verifica da parte dell'OAM circa la versione aggiornata di quest'ultimo.

Quanto sopra ove si consideri che l'OAM risulta sprovvisto di poteri di controllo o intervento preventivi;

- **le Parti firmatarie del presente Protocollo di intesa, rappresentative dei finanziatori, si impegnano a:**

**a) sensibilizzare i propri Associati affinché questi ultimi:**

- i) aderiscano all'iniziativa individuando - in linea con le indicazioni fornite dall'OAM nella comunicazione in argomento - le modalità e le tempistiche prescelte per ricevere le informazioni sul compenso dai mediatori *off-line*, definendo, sui propri siti *internet*, una o più pagine dedicate alla pubblicazione delle stesse e garantendone infine l'osservanza per consentire la certa e tempestiva conoscenza - attraverso la compilazione e la trasmissione del *format* allegato - del compenso che i mediatori senza convenzione percepiscono dal consumatore;
- ii) diano pronta diffusione alle modalità prescelte, mediante trasmissione del *format*, della sua avvenuta pubblicazione e di ogni aggiornamento delle pagine dedicate sui propri siti *internet* all'OAM, il quale si limita - come sopra meglio specificato - a mettere a disposizione sul proprio portale istituzionale il collegamento alle pagine dedicate al solo fine di agevolare la consultazione da parte dei mediatori iscritti nello specifico Elenco;

**b) definire sul proprio sito *internet* un collegamento con la pagina del sito internet di OAM dedicata alla presente iniziativa;**

- **le Parti firmatarie del presente Protocollo di intesa, rappresentative dei mediatori creditizi, si impegnano a:**
  - i) sensibilizzare i propri Associati in merito ai contenuti del presente Protocollo di intesa e del *format* ad esso allegato; e
  - ii) diffondere presso i propri Associati i contenuti della successiva comunicazione pubblicata in argomento dall'OAM.